



	<p>Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via Cap. D. Canducci, 15 - 00048 NETTUNO (RM) Tel. e Fax 06.98.51.781 e-mail: RMIC8D1006@istruzione.it PEC: RMIC8D1006@pec.istruzione.it Sito Internet: www.icnettuno2.edu.it</p>	
---	--	---

Circolare n. 12
prot. (si veda timbratura in alto)

Nettuno, 5 settembre 2022

Al personale docente – mailing list

Al SITO WEB

e p.c. alla RSU

e p.c. alla DSGA

Oggetto: MODALITÀ COMUNICAZIONE ASSENZE

Si ricorda al personale docente che, al fine di non pregiudicare il funzionamento amministrativo, i congedi devono essere richiesti, salvo nei casi di malattia o per gravi e documentati motivi, **con congruo preavviso tramite istanza su Sportello Digitale** o, in casi eccezionali, tramite email a RMIC8D1006@istruzione.it.

Al fine di organizzare la sostituzione del personale assente e garantire la vigilanza e il diritto allo studio degli alunni, il personale docente dovrà altresì informare 48 ore lavorative precedenti l'inizio dell'assenza il Responsabile di plesso per le vie brevi nelle modalità con questi concordate. **Tale comunicazione NON sostituisce la comunicazione tramite Sportello Digitale nei tempi previsti.**

Con l'occasione, si rammenta che:

- i **permessi per motivi personali e familiari**, ai sensi del CCNL 2006/2009 art. 15 c.2, devono essere **“documentati anche mediante autocertificazione”**;
- ai sensi del CCNL del 29.11.2007, art. 15 comma 6, i giorni di permesso art. 33, comma 3, **Legge 104/92** devono essere fruiti dai docenti **“in giornate non ricorrenti.”**

In caso di **malattia**, al fine di non creare pregiudizio all'attività amministrativa e organizzativa, l'assenza deve essere comunicata tempestivamente in Segreteria tramite Sportello Digitale o, nelle more della richiesta online, telefonicamente al numero 069851781 **entro le ore 07,30**; il PUC (protocollo unico certificato di malattia) deve essere prodotto il prima possibile e comunque entro il primo giorno di malattia.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 206/2017 *“Il dipendente è tenuto a comunicare **preventivamente** all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'**indirizzo di reperibilità**, durante il periodo di prognosi”* secondo i principi di buona fede, correttezza e diligenza cfr. artt. 1175, 1375 e 2104 cc..

Si ricorda altresì che, ai sensi del CCNL Scuola 29.11.2007 art. 17 comma 13 *“Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne **immediata** comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.”*) e comma

16 (“Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne **preventiva comunicazione** all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.”), l'allontanamento senza comunicazione preventiva dal domicilio durante le fasce di reperibilità costituisce violazione degli obblighi contrattuali.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Ida Balzano